



CSRE  
x ml  
d

**Data:** Mar 04/10/2016 08:34  
**Da:** "comune.bagaladi" <comune.bagaladi@asmepec.it>  
**A:** raicosenza@postacertificata.rai.it,  
consiglioregionale@pec.consrc.it,  
presidente@pec.regione.calabria.it  
**Oggetto:** Trasmissione deliberazione.  
**Allegato/i:** RAI.pdf(*dimensione 2.36 MB*)

SI TRASMETTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA  
LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 26.09.2016



**COMUNE DI BAGALADI**  
Provincia di Reggio Calabria

N. 76 Reg. Del.  
del 26.09.2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto Attuazione convenzione Rai – Regione e inserimento nel contratto di servizio Rai-Stato delle minoranze linguistiche storiche in Calabria.**

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 13:00 in Bagaladi nella residenza comunale, convocata con l'osservanza delle modalità di legge è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MONORCHIO SANTO	Sindaco	X	
MARRAPODI ANTONINO	Vicè-Sindaco	X	
SOFIA ALESSIO LEONARDO	Assessore		X

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa il Dott. Attilio MELIADO', Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente atto;

Il Sindaco-Presidente, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto;

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Oggetto: Attuazione convenzione Rai – Regione e inserimento nel contratto di servizio Rai-Stato delle minoranze linguistiche storiche in Calabria.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTI:**

- l'Art. 6 della Carta Costituzionale che recita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"
- l'articolo 2 della legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. finalizzato all'attuazione del precedente punto che recita testualmente: "In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo"
- l'Art. 12 della legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, il quale sancisce che:

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

VISTA la legge regionale n. 15 del 2003 agli artt. 15 comma b (interventi di promozione culturale), 17 (stampa-editoria-radio-televisioni) e 18 (programmazione televisiva) in luoghi caratterizzati da Minoranze linguistiche storiche:

**PRESO ATTO** inoltre della seduta parlamentare del 19/12/2015 e dell'O.d.G. N. 9/3444-A/348 nel quale vengono evidenziati i seguenti punti:

- che la legge di stabilità del 2016, ai commi 192-*octies* e 192-*novies* dell'articolo 1, interviene in materia di spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche:

- che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie indica la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, come azione volta a contribuire, conservare e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa;

- che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali tutela, promuove e valorizza le lingue e le culture presenti sul territorio nazionale, tra cui quella sarda e quelle albanese, greca e occitana (presenti in Calabria);

- che la normativa in materia di tutela dei diritti delle minoranze linguistiche prevedono la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché nel conseguente contratto di servizio siano assicurate le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;

- che nell'ambito su indicato anche le Regioni possono stipulare convenzioni in materia con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o

di  
le  
to  
6  
e  
i  
-  
e  
-  
i

programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;

- che la Corte costituzionale ha affermato, con sentenza n. 159 del 2009, la tutela delle minoranze linguistiche in quanto costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988) che si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti «supremi», che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983); e che attraverso quest'ultima ed attraverso la quale

- Che attraverso tale seduta i parlamentari proponenti hanno voluto *“impegnare il Governo nazionale al fine di promuovere iniziative volte alla concreta attuazione della legislazione vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della Rai, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999, in particolar modo per quel che riguarda la lingua sarda e quelle proprie delle comunità albanesi, grecaniche e occitane in Calabria”*.

VISTO il D. L.gs 267/2000;

VISTA la Legge 482/99;

All'unanimità.

### DELIBERA

**DI CHIEDERE** al Consiglio Regionale della Calabria ed alla Giunta la stipula di una convenzione ai sensi 482/99 art 12 comma 2 - fra la regione Calabria e la Rai;

**DI IMPEGNARE** la Regione Calabria affinché garantisca, nell'ambito dell'imminente approvazione del contratto di servizio RAI-STATO, l'inserimento delle minoranze linguistiche presenti in Calabria in detta convenzione (Arbereshe, Grecaniche ed Occitane);

**DI IMPEGNARE**, sulla base dell'intesa avviata con tutti gli altri comuni dell'Area Grecanica, la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria affinché si facciano garanti del riconoscimento da parte del governo (ai sensi anche della recente normativa L. n. 220 28/12/2015 - contratto nazionale di servizio) della sede regionale della Calabria come centro di produzione decentrato, nel rispetto del principio della pari dignità con le altre regioni aventi titolo (preso atto che la provincia autonoma di Bolzano, la regione Friuli, la regione Valle D'Aosta risultano già inserite nel contratto nazionale di servizio);

**DI TRASMETTERE** copia del presente deliberato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria alla sede regionale RAI della Calabria, al Consiglio Regionale della Calabria e alla Giunta Regionale della Calabria;

**DI DICHIARARE**, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.gs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL SINDACO-PRESIDENTE  
F.to Ing. Santo MONORCHIO

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Attilio MELIADO'

---

PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità tecnica  
F.to Dott. Fortunato Visalli

PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità contabile

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
Lì, 30.09.2016

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Attilio MELIADO'

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco prot. n.3796 trasmesso ai capigruppo consiliari.  
Lì 30.09.2016

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Attilio MELIADO'

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Lì,

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Attilio MELIADO'

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Lì, 30.09.2016

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Attilio MELIADO'

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 04.10.2016



IL SEGRETARIO  
Dr. Attilio MELIADO'  
(Dr. Fortunato Visalli)